VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI 1151

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, de MICHIELI VITTURI, BAGHINO, ABELLI, CHIACCHIO, DAL SASSO, SANTAGATI, DE
LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE, RAUTI, SACCUCCI, ALFANO, ALOI, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO,
CERULLO, COTECCHIA, COVELLI, d'AQUINO, DELFINO,
de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GRILLI, GUARRA,
LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA,
MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO,
ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO,
TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA,
TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata il 14 novembre 1972

Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente pensioni ed assegni di guerra agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità

Onorevoli Colleghi! — L'articolo 1, lettera b) del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, stabilisce il ripristino di pensioni o di assegni di categoria inferiore alla prima ai titolari della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità, che abbiano partecipato alla guerra civile di Spagna, sempreché non risulti la volontaria partecipazione a detta guerra, indipendentemente dalle annotazioni esistenti nei fogli matricolari degli interessati.

L'amministrazione del Tesoro però si è sempre dichiarata contraria al ripristino di pensioni o di assegni dalla seconda all'ottava categoria, qualora l'interessato non fosse in grado di documentare la non volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna.

Viceversa, la Corte dei conti – IV sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra – con decisione n. 2423 del 4 aprile 1963, ha concesso il ripristino della pensione ad un ex legionario, e la conseguente riversibilità alla vedova,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a datare dal 1º gennaio 1948, senza pretendere la prova diretta della non volontarietà (impossibile a darsi in fatto) in quanto non contraddetta dagli atti di causa.

Già la considerazione che una siffatta interpretazione dell'onere probatorio processuale possa essere disattesa da giudici futuri in ordine ad altri ricorsi, comporterebbe la necessità di modifiche chiarificatrici all'articolo in questione, però non si può ignorare quello che appare evidente e cioè che potrebbero insorgere ugualmente discriminazioni anche involontarie che non possono essere consentite.

Si deve considerare soprattutto che è giunto il momento di superare ogni discriminazione formale e sostanziale e di considerare tutti i combattenti alla stessa stregua. Tutti ebbero gli stessi doveri e sostennero i medesimi sacrifici; oggi debbono godere dei medesimi diritti.

È pertanto chiaramente manifesta l'esigenza di introdurre nella normazione vigente una modifica che, con lo stabilire l'uguaglianza di trattamento tra categorie di cittadini che si sono trovati in analoga situazione di fatto, valga a conseguire gli scopi nobilissimi di una effettiva pacificazione.

Non è dubbio, quindi, che agli ex legionari della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale, facenti parte, allora delle forze armate dello Stato, debba essere riservato lo stesso trattamento, mediante ripristino della pensione di invalidità ascrivibile a qualsiasi categoria.

A tale proposito sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta che segue.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni e gli assegni di guerra diretti e di reversibilità revocate dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono ripristinate nei confronti di coloro che fecero parte di comandi ed unità della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, che hanno riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza della loro partecipazione alla guerra di Spagna e, in caso di morte, nei confronti degli aventi causa ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, sostituito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, è abrogato.

ART. 3.

Il ripristino delle pensioni e degli assegni di guerra ha luogo a domanda degli interessati o loro aventi causa, diretta al Ministero del tesoro entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Il ripristino delle pensioni e degli assegni di guerra diretti o di reversibilità, in relazione al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1948, n. 249, decorre dal 1º gennaio 1948.

ART. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.